


CCNL DEI DIPENDENTI DELLE FABBRICERIE
ADERENTI ALL' AFI
BIENNIO ECONOMICO 2010 - 2011



FE ccil
B R)



Il giorno 18 aprile 2011 presso l'Opera del Duomo di Firenze ha avuto luogo l'incontro tra:

La delegazione dell'AFI composta da:

Sig. Gianluca De Felice


Sig. Antonio Punzo

Sig.ra Silvia Verdoliva

Sig. Alberto Cortonesi

Sig. Mario Bini

Sig. Riccardo Rogai



E le organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL rappresentate da:


Per la CGIL-FP:

Sig.ra Rossana Dettori

Sig. Daniele Giordano

Sig. Luigino Baldini


Sig. Stefano Bianchi



Per la FP-CISL:

Sig.ra Daniela Volpato

Sig.ra Gabriella Di Girolamo




Per la UIL-FPL:



Sig. Giovanni Torluccio

Sig. Daniele Ilari

Sig. Paolo Becattini



Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DELLE FABBRICERIE ADERENTI ALL'AFI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2010-2011**

PREMESSA

Le parti dopo ampio confronto ritengono necessario dare seguito al rinnovo del biennio economico 2010-2011 rispettando le decorrenze 1 gennaio 2010 e 1 gennaio 2011 per consentire il recupero del potere di acquisto delle retribuzioni attraverso un incremento dei tabellari;

Le Parti hanno inoltre valutato positivamente la sottoscrizione di alcuni Contratti Integrativi con l'impiego di risorse aggiuntive rese disponibili dagli Enti, così come previsto dagli articoli 71, 74 e 78 del CCNL.

Sulla base dell'esperienza maturata in questi anni e alla luce di recenti innovazioni in tema di mercato del lavoro, le Parti sono consapevoli che, nella parte normativa, sussistono istituti da rivedere, riscrivere o modificare.

A tale proposito le parti hanno convenuto di non apportare, in questa sede, modifiche e/o integrazioni alla parte normativa riservandosi di affrontare tale aspetto in una specifica sessione istruttoria da tenersi prima dell'inizio della trattativa per il prossimo rinnovo contrattuale a cura della Commissione di cui all'art. 1 del CCNL.

Le Parti inoltre concordano di convocare entro il 30 settembre del corrente anno la Commissione di cui all'art.1 comma 6 del CCNL con l'obiettivo di monitorare lo stato di applicazione del presente contratto nelle trattative di secondo livello.

Come previsto da normativa vigente le parti concordano di dare corso a livello di contrattazione locale ad accordi relativi ad agevolazioni in materia fiscale ed eventualmente previdenziale.

FICSIL
RD
DL

MB

GA
MD

PP

AS

ES
C
S
G

GI

PARTE ECONOMICA

Relativamente alla parte economica per il biennio 2010 – 2011 le Parti, premesso che, ai sensi dell'articolo 73 del CCNL, dal 1/1/2010 è stato corrisposto al personale dipendente uno scatto biennale di anzianità il cui finanziamento è posto a carico del presente rinnovo, hanno convenuto quanto segue:

ANNO 2010

- a) sullo stipendio tabellare relativo al parametro Area C – Fascia C1 in godimento al 31/12/2009, viene riconosciuto, con decorrenza 1/1/2010, un incremento pari ad € 31, con relativa parametrizzazione sulle altre Aree e Fasce.
- b) tale incremento, con l'aggiunta del valore dello scatto relativo alla fascia C1 della'Area C, pari a 15 €, realizza per il 2010 un incremento complessivo della retribuzione di cui all'art. 69 comma 2 lett. b) pari a 46 €.

ANNO 2011

- a) sullo stipendio tabellare relativo al parametro Area C – Fascia C1 in godimento al 31/12/2010, viene riconosciuto, con decorrenza 1/1/2011, un incremento pari ad € 39, con relativa parametrizzazione sulle altre Aree e Fasce;

L'incremento totale, a regime, per il parametro Area C – Fascia C1, relativo al biennio 2010 - 2011 è pari pertanto a € 70 a cui si aggiungono € 15,00 per la progressione di anzianità, realizzando un incremento complessivo della retribuzione di cui all'art. 69 comma 2 lett. b) pari a 85 €.

In allegato si riporta, quale parte integrante del presente accordo, la tabella con gli incrementi riparametrati per Aree e Fasce (Tabella 1).

Le misure dei nuovi stipendi sostituiscono a tutti gli effetti e alle decorrenze fissate i valori della retribuzione base di cui all'articolo 69 comma 2, lettera a), del CCNL stipulato in data 16/12/2008.

PREMIO DI RISULTATO E ELEMENTO DI GARANZIA

Come previsto dall'art. 78 del CCNL, sulla base delle valutazioni sulle condizioni economiche e finanziarie e dell'andamento del costo complessivo del personale di ciascun Associato, è stato erogato nell'anno 2011, a valere per il 2010, un premio di risultato al personale dipendente, previo confronto con le parti sindacali a livello locale, con le modalità previste dall'art.9 comma 2.3.2 lettera k.

PPCSU
E RD
DG


[Handwritten signature]

Per l'anno 2011, le parti convengono di destinare, quale budget per la contrattazione aziendale, una quota di risorse pari ad almeno 15 € mensili pro-capite sussistendo le condizioni di cui all'art.78 del CCNL.

Nelle piccole realtà associative in cui non si svolge nessuna contrattazione integrativa locale la cifra sopra indicata sarà considerata come elemento di garanzia pro-capite sussistendo le condizioni di cui all'art.78 del CCNL.

FP CSIL
RA
DG







5

AVVISO COMUNE SETTORE FABBRICERIE

Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247

Il giorno 18 del mese di aprile 2011 presso l'Opera del Duomo di Firenze

TRA

Associazione Fabbricerie d'Italia:

Sig. Gianluca De Felice

Sig. Antonio Punzo

Sig.ra Silvia Verdoliva

Sig. Alberto Cortonesi

Sig. Mario Bini

Sig. Riccardo Rogai

Handwritten signatures corresponding to the names listed on the left: Gianluca De Felice, Antonio Punzo, Silvia Verdoliva, Alberto Cortonesi, Mario Bini, and Riccardo Rogai.

E

Per la CGIL-FP:

Sig.ra Rossana Dettori

Sig. Daniele Giordano

Sig. Luigino Baldini

Sig. Stefano Bianchi

Handwritten signatures corresponding to the names listed on the left: Rossana Dettori, Daniele Giordano, Luigino Baldini, and Stefano Bianchi.

Per la FP-CISL:

Sig.ra Daniela Volpato

Sig.ra Gabriella Di Girolamo

Handwritten signatures corresponding to the names listed on the left: Daniela Volpato and Gabriella Di Girolamo.

Per la UIL-FPL:

Sig. Giovanni Torluccio

Sig. Daniele Ilari

Sig. Paolo Becattini

Handwritten signatures corresponding to the names listed on the left: Giovanni Torluccio, Daniele Ilari, and Paolo Becattini.

A large handwritten signature at the bottom right of the page, possibly belonging to a witness or official.

Premesso

- Che, oltre ai compiti statutari, l'attività delle Fabbricerie si caratterizza per la fruibilità dei complessi monumentali da parte di visitatori, sia per motivi turistici che per motivi religiosi per tutto l'anno solare;
- Che tali flussi, in special modo quelli legati al turismo, sono caratterizzati da notevole variabilità in relazione a fattori legati alla stagionalità intesa nella sua accezione più ampia (climatica, legata a eventi straordinari di natura religiosa, a festività o a iniziative ed eventi di natura culturale);
- Che pertanto gli andamenti occupazionali, soprattutto nell'area dell'accoglienza e della sorveglianza dei beni monumentali e museali sono strettamente collegati con l'andamento dei flussi dei visitatori;
- Che per garantire un adeguato livello dei servizi di accoglienza e di sorveglianza, anche in quegli Enti che garantiscono per l'intero anno la fruibilità dei siti, è necessario adeguare, in questi settori, l'organico attraverso la stipula di contratti a tempo determinato;
- Che il vigente Contratto Collettivo del personale dipendente delle Fabbricerie ha tenuto conto di tali caratteristiche là dove alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 prevedeva la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per punte di attività legate a particolari periodi dell'anno;
- Che la legge n.247 del 2007 ha introdotto, in tema di rapporti di lavoro a tempo determinato, un rinvio ad avviso comuni sottoscritti dai datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per stabilire:

- a) la durata dell'ulteriore contratto a termine che, in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001, può essere stipulato fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, qualora, per effetto di successioni di contratti a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si sia raggiunto il termine di trentasei mesi di rapporto, comprensivo di proroghe e rinnovi;
- b) le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.1525, per le quali non trovi applicazione il limite di trentasei mesi di cui al predetto articolo 5, comma 4 bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001;

le Parti

nell'ambito della propria autonomia contrattuale,

convengono quanto segue:

FP CSIL

RO

DC

MA

MA

B

PP

9

PP

1. la durata dell'ulteriore del contratto a termine che può essere stipulato in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'articolo 5, comma 4 bis del decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non può essere superiore a dodici mesi; al termine di detto ulteriore periodo, i lavoratori interessati hanno titolo di precedenza nelle assunzioni future ed ogni loro successivo contratto si intende a tempo indeterminato;
2. in relazione alla particolarità del settore delle Fabbricerie, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'articolo 5, comma 4 ter del decreto legislativo n. 368 del 2001, così come modificato dall'articolo 1, comma 40 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4 bis del predetto articolo 5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità, quali i contratti a termine stipulati ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 del vigente CCNL dell'AFI, limitatamente ai profili professionali impiegati nella'area dell'accoglienza ai visitatori e della sorveglianza dei siti monumentali e per durate e periodi da stabilirsi a livello di contrattazione aziendale;
3. in relazione alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 5, comma 4 quater del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, considerata l'esigenza di favorire la stabilizzazione anche dei lavoratori di cui al punto 2 del presente Avviso Comune e la salvaguardia del patrimonio di professionalità, le Fabbricerie daranno corso prioritariamente alle richieste presentate dai lavoratori che abbiano prestato servizio nelle ipotesi di cui all'articolo 28 del vigente CCNL dell'AFI provvedendo, successivamente al termine degli ulteriori periodi di cui ai punti 1 e 2 del presente Avviso Comune e qualora sia loro proposto un nuovo contratto, ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori interessati, con modalità e tempi da stabilirsi a livello di contrattazione aziendale;
4. le disposizioni del presente accordo trovano applicazione con decorrenza dal 14 marzo 2011.

FD Cgil

AB RD

DG

